



Diritto & Fisco



Lo prevede lo schema di dm dell'Economia. Ma il Consiglio di stato chiede ritocchi

Microcredito per fasce deboli Fino a 10 mila euro senza garanzie e con tassi bassi

DI VALERIO STROPPIA

Microcredito fino a 10 mila euro ai soggetti appartenenti alle fasce deboli, senza garanzie e a condizioni migliori di quelle di mercato. E per le start-up i finanziamenti agevolati salgono fino a 25 mila euro, ma solo nei primi cinque anni dall'attribuzione della partita Iva. Ristretta poi la platea delle aziende beneficiarie: non sarà applicata la definizione di microimpresa o pmi stabilita dalla Commissione europea, in quanto utilizzando tali criteri rientrerebbero tra i possibili destinatari oltre il 90% delle imprese italiane. La clientela target del microcredito dovrà invece avere meno di 5 dipendenti (10 per le imprese organizzate in forma societaria) ed essere un soggetto «non fallibile» ai sensi della normativa sulle procedure concorsuali.

E quanto prevede la bozza di decreto attuativo sul microcredito predisposta dal ministero dell'economia. Lo schema di dm, dopo la consultazione pubblica e il via libera di Banca d'Italia, è stato esaminato dalla

sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di stato. I magistrati amministrativi, però, con il parere n. 1954/2014 hanno rispedito al Mef il provvedimento, chiedendo alcune correzioni e integrazioni.

L'articolo 111 del Tub, come modificato dal dlgs n. 169/2012, prevede una disciplina speciale per il cosiddetto «microcredito». Grazie ad alcune semplificazioni rispetto alle regole sulla vigilanza prudenziale vigente per gli intermediari non bancari, i soggetti iscritti in un apposito elenco potranno concedere prestiti a persone fisiche, società di persone, Srl semplificate, associazioni o coop, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa. I finanziamenti potranno arrivare a 25 mila euro e non dovranno essere assistiti da garanzie reali. In presenza poi di «condizioni che diano garanzie dell'adempimento puntuale» (definizione però ritenuta troppo aleatoria nel parere) il pla-



fond potrà essere aumentato fino a 35 mila euro. Per incentivare il rimborso puntuale del prestito, il dm prevede da un lato un trattamento più favorevole per i finanziamenti di tipo progressivo, che condizionino l'erogazione di una parte degli importi al raggiungimento di alcuni risultati intermedi nella

realizzazione del progetto finanziato. Ulteriori benefici scatterebbero in caso di regolare restituzione delle rate alle scadenze prestabilite. La durata massima dei prestiti viene fissata in sette anni (fatta eccezione per quelli finalizzati alla formazione, che potranno arrivare a 10 anni). Il dm delimita poi l'ambito di utilizzo dei fondi ricevuti agli investimenti iniziali: acquisto di beni strumentali, assunzione di dipendenti o partecipazione a iniziative formative necessarie ad acquisire i giusti know-how. Lente finanziatore potrà controllare l'effettiva destinazione delle somme erogate.

Oltre al segmento «for-profit», la disciplina prevede pure la facoltà di erogare finanziamenti a persone fisiche che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché accompagnate «dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare». Tale consulenza servirà a mi-

gliorare la capacità di gestione del budget dei beneficiari.

Il regolamento introduce poi alcune disposizioni volte a scoraggiare l'ingresso nel settore del microcredito di intermediari finanziari inaffidabili e/o di quelli che vorrebbero sottrarsi elusivamente al regime di vigilanza ordinaria. Snellimenti burocratici per i soggetti non profit quali fondazioni, coop sociali e onlus che, a particolari condizioni, potranno concedere i mini-prestiti alle famiglie disagiate senza alcun obbligo di iscrizione.

Secondo i giudici di palazzo Spada, però, lo schema di dm «si fonda su una disciplina particolarmente lacunosa a livello di legislazione». Da qui una serie di rilievi che portano il Consiglio di stato a richiedere alcuni chiarimenti al ministero proponente.

© Riproduzione riservata



Il testo del parere sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Responsabilità sociale d'impresa al centro delle strategie aziendali

Nelle strategie aziendali la Corporate social responsibility (Csr o responsabilità sociale di impresa) si fa sempre più spazio. Il 90% delle aziende quotate ha integrato i temi Csr nel codice etico, il 51% dei consigli di amministrazione esamina e approva politiche in tema di Csr mentre, il 42% abbina l'impegno alla reale inclusione di tematiche socio ambientali nel piano industriale. Questo il risultato, reso noto ieri, dell'indagine promossa da Csr manager network in collaborazione con Assonime e Nedcommunity e condotta con un gruppo di ricercatori di Altis (Alta scuola impresa e società dell'Università Cattolica del Sacro cuore). «La ricerca, avente ad oggetto le modalità con cui sostenibilità e Csr entrano nell'agenda dei consigli di amministrazione delle imprese quotate italiane, evidenzia come la Csr sia ora mai un tema ben presente nell'agenda delle imprese quotate italiane», ha sottolineato Assonime tramite una nota. I dati, pur tenendo presente che non è possibile effettuare un confronto con il passato data la novità dell'argomento, mostrano come il 70% delle imprese del Ftse Mib ha chiarito il significato del termine Csr nella propria azienda definendo i propri impegni in ambito socio-ambientale. Inoltre, più del 50% dei cda è impegnato nell'esaminare e approvare politiche aziendali di Csr, mentre il 38,7% riceve periodicamente attività di formazione specifica sui temi Csr. Inoltre, circa due cda su tre sono periodicamente aggiornati rispetto ai rischi socio ambientali legati all'attività di impresa. Tre imprese su quattro, infine, hanno adottato pratiche per agganciare parte del compenso dei consiglieri esecutivi alle performance socio ambientali dell'impresa. Esiste, però, un divario tra il numero dei cda che hanno dichiarato la volontà di integrare la Csr nella strategia aziendale e quelli che effettivamente lo hanno fatto. Le imprese che hanno integrato i temi nel codice etico sono state il 90,32%, mentre solo il 42% ha integrato i temi nel piano industriale.

L'azienda deve sapere dalla p.a. le condizioni praticate alla rivale

Accesso civico della riforma Severino esteso anche ai dati economici. Un'azienda che sospetta una violazione della libera concorrenza ha diritto di sapere dall'ente che ha rilasciato la concessione al rivale quali sono le condizioni economiche praticate: così può valutare l'eventuale sussistenza di una posizione dominante distortiva dei principi del mercato. Lo stabilisce il Consiglio di stato con la sentenza 865/14, fra le prime pubblicate sul dlgs 33/2013. Accolto il ricorso dell'impresa che sospetta un abuso da parte del concorrente degli spazi utilizzati come deposito nel porto di Genova: otterrà tutti i dati che ha chiesto l'azienda che finora è stata costretta a procurarsi le aree che le servono a prezzo pieno, da operatori privati. Non basta che l'authority abbia fatto avere all'azienda gli estremi di tutte le concessioni e che sul punto sia già arrivato un «no» da parte dell'amministrazione. A mettere un primo punto fermo è stata la legge Severino, la 190/12, e poi è arrivato il decreto delegato, il 33/2013: i provvedimenti di concessione devono essere pubblicati e dunque possono essere oggetto di accesso civico proprio per consentire «forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle amministrazioni». Insomma: l'azienda che vuole vederci chiaro chiede soltanto dati pubblici e il fatto che sia stata proposta una nuova istanza va spiegato con la necessità di focalizzarsi sui dati ritenuti di più concreto interesse; non ha dunque senso soffermarsi sulla «sindacabilità del diniego per ragioni attinenti all'asserita natura di interesse legittimo dell'accesso e alla possibile elusione del termine decadenziale connesso alla reiterazione dell'istanza». Inutile replicare che nella specie non vi sarebbe alcun abuso di posizione dominante: non sono valutazione di competenza dell'amministrazione, che deve limitarsi a verificare se sia rilevante o meno l'interesse di chi chiede l'ostensione dei documenti.

Dario Ferrara